

Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi

IRENE STOLZI

1. *Novecento e interessi: una nuova centralità?*

Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi: quanto simili espressioni furono capaci di caratterizzare la concezione fascista della rappresentanza? Si è di fronte a una coppia concettuale nella quale un riferimento escludeva l'altro? E ancora: la rappresentanza fu considerata uno strumento di connessione tra Stato e società? Secondo quale direttrice (ascendente o discendente)? Quanto il tema degli interessi si impose come conseguenza delle caratteristiche assunte dalla società novecentesca? Ed ebbe un ruolo – se lo ebbe – nel connotare nuovi contorni della rappresentanza e della stessa, specifica, identità dello Stato fascista?

La società di massa, si diceva: senza dubbio furono assai differenti gli sguardi coi quali si guardò al Novecento, a un secolo che pareva aver disarmato, anche sul fronte giuridico, molte delle certezze e de-

gli strumenti interpretativi abituali; un riferimento tuttavia sembrò capace di metter tutti d'accordo ed era quello che, appunto, chiamava in causa le caratteristiche assunte dalla società. Ormai impossibile da descrivere, al modo dei codici ottocenteschi, come l'orizzonte dell'interazione armonica (contrattuale) tra individui singoli, la società assumeva le differenti sembianze del luogo abitato da gruppi e organizzazioni, portatori di una propria visione del mondo, normalmente protesi a conquistare ulteriori spazi e per questo difficili da relegare nell'area delle relazioni meramente interprivate. Espressione precipua e ineludibile della realtà novecentesca, in alcun modo declassabile a sopravvivenza di un lontano mondo di ceti e corpi, il nuovo volto organizzato della società («tutti oggi si organizzano»¹) non metteva solo in crisi la nitida polarizzazione tra il privato-individuale e il pubblico-statuale, ma sprigionava un'aura corrosiva capace di intaccare, insieme alle immagini atomistiche del sociale, anche una collaudata visione della statualità.

A legare la fisionomia assunta dal sociale alla crisi dello Stato moderno non fu solamente il discorso romaniano del 1909²; quella di uno Stato assediato, scosso nella sua solitudine sovrana, incapace di reggere l'urto delle nuove formazioni del sociale, fu, al contrario, un'immagine ampiamente circolante, condivisa da profili per il resto molto distanti. Da Orlando a Mosca, da Capograssi a Cesarini Sforza, da Ranelletti a Mortati, fino alla voce di coloro che sarebbero diventati tra i più convinti giuristi di regime (Rocco, Bottai, Maggiore, Volpicelli, Panunzio), a levarsi fu un coro sostanzialmente unanime nel rilevare il nesso corrente tra le caratteristiche del sociale e le difficoltà in cui si dibatteva l'autorità dello Stato.

In un simile contesto, il riferimento agli interessi rappresentò – come è facile intuire – uno snodo decisivo tanto per mettere in luce le peculiarità dell'universo novecentesco quanto per tracciare i contorni di proposte, teoriche e istituzionali, ritenute all'altezza del tempo nuovo. Era infatti per esprimere e tutelare determinati interessi (politici, economici, professionali) che avevano preso corpo le diverse organizzazioni pullulanti nel sociale; ma era anche in nome di certi interessi ritenuti meritevoli di tutela che si erano registrate importanti torsioni nel modo di atteggiarsi (e di concepire l'attività) dei soggetti privati come di quelli pubblici. Anche sotto questo profilo, a costituire un deciso spartiacque erano stati gli anni della guerra, caratterizzati da un massiccio intervento economico e sociale dello Stato, intervento che non si era esaurito con la fine del conflitto e che sembrava aver scardinato il tradizionale assetto dello spazio giuspolitico. Ad apparire improvvisamente anacronistica era tanto

l'immagine di uno «Stato [...] in cielo»³, espressione di un potere sovrano perché (e finché) capace di mantenersi distante dalla società, quanto l'immagine, speculare, di una privatezza concepita come il regno delle «libere determinazioni»⁴ individuali, come zona recintata, tendenzialmente impenetrabile allo sguardo del potere pubblico e degli altri consociati.

In luogo di questa «concezione così armonica e così schematica in cui tutto si riduce[va] al concetto di sovranità ed al concetto di libertà individuale»⁵ e nella quale l'ordine poteva essere raffigurato come il frutto dell'interazione spontanea di individui e Stato, aveva preso corpo un tessuto di relazioni che mostrava di impastare continuamente privato e pubblico; non sembrava infatti possibile compendiare il senso del nuovo corso nei termini di una mera pubblicizzazione della dinamica giuridica, dal momento che a essersi registrata non era stata una semplice contrazione degli spazi dell'autonomia privata, quanto una loro funzionalizzazione, una loro destinazione verso la realizzazione di interessi diversi e ulteriori rispetto a quelli del titolare del diritto. Lo stava a dimostrare il dibattito coevo sulla funzione sociale della proprietà così come sull'abuso del diritto: pur toccando ambiti diversi, a essere vagliata, su entrambi i fronti, era la possibilità, per un ordinamento, di pretendere un esercizio del diritto individuale coerente con la realizzazione di finalità e *interessi* (sociali o pubblici) assunti come rilevanti dall'ordinamento stesso.

Specularmente, questo «Stato [...] in terra»⁶, che la guerra sembrava aver definitivamente radicato nei diversi contesti europei, assumeva un volto inedito, sconosciuto all'esperienza ottocentesca. La

lapidaria espressione weberiana – «lo Stato è un'impresa al pari di una fabbrica»⁷ – metteva nero su bianco questo importante transito: a registrarsi era il ricorso, da parte dello Stato, a statuti e schemi di azione fino ad allora tipici dei soli soggetti privati, ma anche l'affermazione di nuovi parametri di valutazione dell'azione statale, della sua attitudine a realizzare finalità e, appunto, *interessi* ritenuti significativi per qualificare l'identità (e progressivamente: la legittimità) del suo stesso potere. Sarebbero stati alcuni sguardi particolarmente lucidi a mettere in rilievo la centralità ricoperta, in questo mutato contesto, dal tema della «competenza»⁸: requisito essenziale, come si vedrà, per valutare i criteri di selezione e composizione delle stesse assemblee rappresentative – Parlamento in testa – il richiamo alla competenza serviva a segnalare la notevole complessità tecnica delle questioni sulle quali ormai interveniva lo Stato la sostanziale insufficienza di quella preparazione generica che di solito avevano i parlamentari: «in quel Parlamento, che nei suoi primi anni di vita aveva dato luogo, nelle sue aule gloriose, a dibattiti, se si vuole accademici, ma elevatissimi [...] si udiva constatare da un suo membro, negli anni precedenti la Marcia su Roma, che tra i 535 rappresentanti del popolo, non ce ne erano otto che sapessero leggere un bilancio. [...] L'uso dei decreti-legge, e tutta l'attività normativa esplicita in varie forme dal potere esecutivo, ne è la prova»⁹.

Se dunque l'ordine novecentesco non poteva più risultare dalla interazione spontanea e tendenzialmente non interferente tra società e Stato, se esso dunque andava progettato, costruito, immaginato come esito della relazione (e non più della separazione) tra i suoi termini, il richiamo agli

interessi, alla loro multiforme rilevanza, costituì uno dei varchi che permise di entrare in contatto con questo vasto territorio di legami (infrasociali; fra società e Stato; interni alla organizzazione dello Stato) dal quale era ormai impossibile prescindere.

Il rapido diffondersi della metafora della macchina o della ingegneria istituzionale¹⁰, così come le riflessioni sulla funzione di governo o sull'indirizzo politico, testimoniavano l'esigenza di trovare un principio di ordine capace appunto di legare, di tenere insieme le diverse articolazioni di un'esperienza e di convogliarle verso la realizzazione di obiettivi e, di nuovo, *interessi* assunti come propri e distintivi di essa. Ma testimoniavano anche, e in pari grado, l'esigenza di non disperdere l'orizzonte della statualità: sebbene da prospettive differenti, nella riflessione giuridica infrabellica fu condiviso il richiamo a una dimensione, quella statale appunto, ancora (sempre di più, verrebbe voglia di dire) incaricata di esprimere il momento dell'unità e di identificare un interesse qualificabile come generale, un interesse, cioè, declinato rigorosamente al singolare e risultante, a seconda dei punti di vista, dalla composizione/sterilizzazione/trasfigurazione di interessi (al plurale) qualificati viceversa come parziali.

Tutti – o quasi, come si cercherà di mettere in luce – avrebbero potuto convenire con Santi Romano sull'esito auspicato della partita: nessuna delle forze in campo doveva poter dire «lo Stato son'io»¹¹, nessuna di esse, cioè, avrebbe potuto espugnare lo Stato, trasformarlo nella proiezione (inevitabilmente parziale?) della propria concezione del mondo. Ad aprirsi era quindi uno scenario impegnativo che non poteva non chiamare in causa il concetto di rappresentanza, un concetto, cioè, che aveva

«svol[to] un ruolo strategico nella configurazione teorica dello Stato moderno»¹² per almeno due ragioni: perché aveva permesso di concepire e presentare lo Stato come unità (immediatamente, per definizione) sovrana, non risultante da un processo di composizione/convergenza di forze e interessi sottostanti; e perché aveva reso compatibile la visione atomistica del sociale con una raffigurazione ugualmente (e non meno) unitaria del popolo (o della nazione). Se infatti in una «società feudale o cetuale», la rappresentanza «aveva la funzione di esprimere realtà e volontà determinate di fronte ad istanze diverse o superiori»¹³, nella visione «moderna non si esprim[eva] no le [...] parti della società», né «i singoli nella loro particolarità»: a essere rappresentata era invece «tutta la nazione»¹⁴ (o anche: il popolo, in questa visione, riusciva a non coincidere con la «massa informe di individui» e a diventare «entità giuridica [...] in quanto rappresentato»¹⁵).

Da un simile osservatorio, come si intuisce, si assottigliavano di molto le distanze cronologiche e di metodo dal momento che, dalla rivoluzione francese a Orlando, «gli interessi privati degli individui» erano stati ritenuti tendenzialmente «innocui», incapaci di «turba[re] la vita dell'intero», mentre a non essere «rappresentabili [erano] le parti, le associazioni, le corporazioni»¹⁶, concepite come altrettante minacce all'unità e alla sovranità dello Stato, ovvero ai due attributi ritenuti essenziali a connotare, *ab initio*, l'identità del suo potere. Col divieto di mandato imperativo che valeva tanto a suggellare questo legame diretto "rappresentante-interesse generale" quanto l'irrelevanza dei corpi e degli interessi; non solo: quel divieto consentiva anche (e non meno) di attribuire

solo ad alcuni la legittimazione a interpretare il bene comune, a parlare, per tutti, in nome di esso. Consentiva, in poche parole, di legittimare appieno i sistemi elettorali di tipo censitario e, con essi, una visione elitaria, "monoclasse", dello spazio istituzionale che ridimensionava di molto la dirompenza egalitaria degli ordinamenti postrivoluzionari.

Guardata da questa prospettiva, la stessa visione orlandiana della rappresentanza come designazione di capacità appariva pienamente figlia del proprio tempo, in una duplice e non contraddittoria accezione: escludendo che la rappresentanza servisse a offrire una proiezione istituzionale alle idee e agli interessi serpeggianti nel sociale, essa puntava a rimarcare la nitida distinzione tra società e Stato¹⁷; al tempo stesso, essa appariva una sorta di canto del cigno, l'estremo tentativo di difesa – non importa quanto consapevole – di un'idea di convivenza che la realtà iniziava a smentire. Se infatti in un contesto politico elitario la forte omogeneità del gruppo dirigente non rendeva del tutto inverosimile descrivere il rappresentante come un capace, come un soggetto non connotato dal punto di vista politico-ideologico (ma solo perché *un certo modo* di vedere il mondo – quello del gruppo dirigente, appunto – poteva essere scambiato per *l'unico modo* di vedere il mondo), il tardo ottocento, quanto meno dal significativo allargamento del suffragio del 1882, imponeva il confronto con la «potenza del numero». Imponeva, tra le altre cose, di fare i conti con la proliferazione di nuove organizzazioni sociali e con la progressiva radicazione nel sociale degli stessi partiti politici, ormai divenuti chiara espressione di orientamenti e indirizzi differenti¹⁸.

Protesi a conquistare Stato, interessati a trasformare il loro «programma [...] politico» in programma di governo¹⁹, i partiti sembravano aprire le porte a un nuovo, e temuto, contrattualismo, a una pericolosa dipendenza dello Stato dalla società, lontana da quella idea di «genesì», «autonomia e per sé stante», dello Stato²⁰ cui il discorso giuridico ottocentesco aveva affidato il compito di custodire l'unità sovrana dello Stato medesimo.

Aderire a una diversa idea di rappresentanza significava dunque riaprire le porte al mandato imperativo. Nessuna alternativa, in proposito, sembrava possibile: in particolare, la rappresentanza degli interessi – così Orlando – non poteva essere considerata un «fattore giuridico», dal momento che la «rappresentanza per mandato [era stata] nettamente rifiutata e proibita dal diritto pubblico moderno». Che quindi, alla Camera, vi fossero deputati che agivano per conto di «interessi privati», poteva «essere un fatto, ma non e[ra] il diritto [...]». Ricavare da questo fatto una proposizione giuridica – concludeva Orlando – sarebbe [stato] come se un fisiologo, volendo rendersi conto del regolare funzionamento di un organo, sottoponesse al suo esame un ammalato»²¹.

E se ancora la crisi di fine secolo, con l'immagine di un parlamento paralizzato da fazioni e interessi particolari, poteva, con qualche forzatura, essere ricondotta all'idea di una cattiva interpretazione del proprio ruolo da parte di chi sedeva sui prestigiosi scranni, se dunque poteva ancora parlarsi di un «male» cui era possibile, come si diceva allora, opporre un «rimedio»²², il Novecento sembrava far saltare il banco. Era il 1919 a incarnare, anche su questo fronte, un possibile punto di non ritorno, il momento

di inizio di una «nuova storia»²³: l'adozione della proporzionale «apr[iva] le porte del parlamento» ai «partiti organizzati di massa»²⁴ che si candidavano così a diventare «la base ed il fulcro della vita politica e costituzionale»²⁵. Dietro alle elezioni non stava dunque «più una volontà generale, bensì una volontà differenziata»²⁶ e gli eletti dovevano perciò «considerarsi prevalentemente (anche se non esclusivamente) come rappresentanti della volontà degli elettori organizzati in partiti»²⁷. L'anno successivo, il Regolamento della Camera recepiva il cambio di passo stabilendo che le Commissioni parlamentari dovessero rispecchiare, nella loro composizione, la diversa consistenza delle forze politiche presenti in parlamento. Il fatto che i componenti delle Commissioni non venissero più sorteggiati, come per l'innanzi, segnalava la definitiva rottura di quel filo magico che aveva permesso di immaginare una relazione diretta tra singolo rappresentante e interesse/volontà generale.

Quale fossero i contorni dello scenario apertosi col nuovo secolo lo notò Santi Romano con la consueta precisione: «istituto al quale si guarda[va] con assai curioso sentimento», la rappresentanza politica appariva, a un tempo, tanto necessaria quanto incapace di raggiungere «il suo scopo» («nessun partito, o quasi, ne farebbe a meno, ma tutti ne sono ugualmente scontenti»²⁸). Anche ove le si fosse attribuito il compito (niente affatto scontato) di «mettere in immediato contatto la costituzione dello Stato e quella della società»²⁹, non sarebbe stato difficile rilevare i limiti degli strumenti a ciò destinati («gli attuali sistemi elettorali sono assai mediocri espedienti [...] La così detta volontà popolare ha assai poche probabilità di trovare nei parlamenti

il suo oracolo quanto l'eletto è, per il tempo che intercede fra una elezione e l'altra, indipendente dai suoi elettori»³⁰).

«Noi non sappiamo e qui non vogliamo indagare – proseguiva Romano – se la rappresentanza politica possa rinnovare e raggiungere il suo scopo, per mezzo della così detta rappresentanza degli interessi: sistema che, almeno a prima vista, sembra corrispondere alla crescente divisione in classi e corporazioni della nostra società»³¹; in proposito, «la difficoltà pratica di conciliare gli interessi particolari di ciascun gruppo con quelli generali» non sembrava insuperabile; e certo non appariva superiore rispetto alle difficoltà derivanti dall'«attuale divisione in collegi elettorali» ugualmente incapace di restituire «l'unità dello Stato e l'organicità dei suoi interessi»³². «Un principio [però] – concludeva Romano – sembra a noi che risulti sempre più esigente e indispensabile: il principio, cioè, di un'organizzazione superiore che unisca, contemperi e armonizzi le organizzazioni minori in cui la prima va specificandosi. E quest'organizzazione superiore potrà essere e sarà ancora per lungo tempo lo Stato moderno, che potrà conservare quasi intatta la figura che attualmente possiede»³³.

Erano almeno due le indicazioni ricavabili da queste osservazioni: da un lato, il richiamo al carattere complesso, per certi versi diabolico, di un istituto ritenuto imprescindibile e tuttavia inappagante nel suo funzionamento; dall'altro, l'attribuzione alla rappresentanza di una funzione che l'Ottocento orlandiano non le aveva riconosciuto, quella di mettere in relazione Stato e società, «le istituzioni con gli ordinamenti mobili e fluttuanti della vita pubblica»³⁴. La prima indicazione – lo si dirà più avanti – avrebbe attraversato l'intero ventennio

fascista: la pubblicistica di regime continuerà infatti a definire lo Stato fascista come Stato rappresentativo; per far questo ingaggerà, secondo uno schema praticato su molti altri fronti, una partita complessa con le visioni e i materiali del passato, talvolta frontalmente contestati, altre volte mantenuti (ma traditi?) all'interno di un orizzonte discorsivo nuovo; la seconda indicazione apriva un fronte ugualmente problematico, dal momento che l'esigenza, unanimemente condivisa dai giuristi vicini al fascismo, di colmare la distanza tra Stato e società che era stata tipica della visione liberale, non rinviava a una nozione di rappresentanza sensibile all'ingresso nelle istituzioni statuali di una volontà in senso lato sociale. Di conseguenza, la rappresentanza continuava a essere concepita soprattutto come *attributo dello Stato*, come dimensione, cioè, chiamata a rendere possibile la qualificazione dello Stato come Stato rappresentativo e non a immettere nella fortezza statale interessi e contenuti sociali secondo una direttrice (anche) ascendente.

Ed è seguendo questi binari – rispettivamente: il modo con cui fu tematizzata la relazione coi materiali del passato e il modo con cui si immaginò di riscrivere il legame tra Stato e società – che si tenterà di affrontare la questione della rappresentanza. Per vedere, in particolare, se la composizione di tali motivi chiamasse in causa la relazione tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi; la prima, per ipotesi, ritenuta tipica degli ordinamenti a base individuale seguiti alla rivoluzione francese e la seconda viceversa considerata adeguata a definire ruolo e funzioni delle sedi qualificabili come rappresentative nella nuova, complessa, realtà novecentesca. Nel dipanare un simile

filo si guarderà soprattutto ai discorsi, alle modalità con cui fu raffigurata, su questo fronte specifico, la novità fascista; non verrà dunque preso in considerazione un altro, pur relevantissimo, profilo: quello relativo alla forza concretamente posseduta da interessi della più varia origine e natura nell'indebolire la vocazione totalitaria dello Stato fascista, nel renderlo, cioè, una «macchina imperfetta»³⁵, incapace di dar corso alle sue mire di governo integrale dello spazio sociale, politico ed economico.

Come si avrà occasione di vedere, nel mettere a fuoco il volto della rappresentanza fascista, un ruolo importante fu giocato dai riferimenti al corporativismo; non si trattò – o almeno così ci pare – di un omaggio esteriore o dovuto. “Corporativo” era infatti un termine capace di significare, e tenere insieme, più di un aspetto decisivo della visione fascista del mondo: anzitutto, valeva a richiamare l'attenzione sulla necessaria connotazione finalistica del potere dello Stato, di un potere che sarebbe riuscito a rinnovare la propria identità di soggetto sovrano solo se munito di una chiara piattaforma politico-ideale intorno alla quale radunare l'intero fascio delle energie sociali e politiche. Spesso definita la «quarta funzione dello Stato»³⁶, quella corporativa precedeva, in realtà, le tre funzioni tradizionali, proprio perché serviva a indicare il «cogito ergo sum» dello Stato³⁷, il complesso di contenuti e principi cui lo Stato intendeva informare la propria azione. Ma i richiami al corporativismo valevano anche a indicare il nuovo volto organizzato del sociale, a restituire i contorni di quell'opera di inquadramento e catalogazione dalla quale doveva risultare la società fascista, la sua necessaria e auspicata strutturazione organica. Infine, erano qualificate come

corporative le nuove modalità di relazione tra Stato e società, nel segno del compiuto superamento degli individualismi del passato, della loro costitutiva inettitudine a saldare – come si diceva allora – Stato e società, a garantire la prevalenza della forza aggregante del centro sulla forza centrifuga sprigionata da individui e gruppi.

E se alle modalità di selezione e composizione della Camera dei Deputati, prima, e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dal 1939, fu riconosciuta un'importanza centrale nel restituire i contorni della nuova idea fascista di rappresentanza, l'attenzione della riflessione giuridica non si appuntò solo su questi passaggi. Senza dubbio, fu sottolineato il rilievo di tali tappe, a partire dalla legge Acerbo del 1923, che inaugurava un sistema elettorale di tipo maggioritario, per arrivare alla riforma del listone di cinque anni successiva. Al tempo stesso, tali interventi furono considerati parte di un più ampio processo di rinnovamento (o, se si vuole, di rifondazione costituzionale o rivoluzionaria) che aveva simultaneamente toccato sia l'organizzazione dello Stato, dei suoi poteri, sia l'organizzazione della società. In simili ricostruzioni, lo stesso riferimento alla rappresentanza (o meglio: il riferimento al carattere rappresentativo dello Stato fascista) costituì un passaggio dai confini più ampi, chiamato a denotare nel suo complesso il volto di una stagione politica che intendeva dar corso, come in un gioco di scatole cinesi, a un sistema di relazioni intenzionato ad abbracciare senza residui tutte le manifestazioni di una convivenza, e ad abbracciarle attraverso una serie di legami connotati (o connotabili) in senso rappresentativo³⁸.

2. *Uno «Stato veramente sovrano» e «veramente sociale»*

Come noto, la pubblicistica di regime enfatizzò la distanza corrente tra lo Stato liberale e lo Stato fascista; anzi, attribuì a tale distanza, e alla capacità dello Stato fascista di lasciarsi alle spalle idee e istituzioni del liberalismo, un ruolo decisivo nel marcare l'originalità e la stessa legittimità storica del regime³⁹. Furono soprattutto tre i fronti sui quali fu collocata l'esigenza di una decisa inversione di rotta: si doveva, anzitutto, superare l'agnosticismo⁴⁰ dello Stato liberale, il suo essere «forma indifferente al contenuto»⁴¹, «aperto a tutti gli ideali e a tutti i programmi»⁴²; in secondo luogo, era necessario lasciarsi alle spalle la visione atomistica della società, concepita come una «pura somma di individui», dal momento che questo «vago e vaporoso concetto di popolo»⁴³, irrealistico fin dalla sua enunciazione teorica, si mostrava del tutto incapace di recepire le caratteristiche della realtà sociale novecentesca («le cose sono [...] mutate profondamente il giorno in cui le masse sono entrate nella vita dello Stato»⁴⁴). Infine, si doveva riuscire a colmare la faglia che aveva separato società e Stato e che aveva reso quello liberale uno «Stato immobile e lontano»⁴⁵, «centro di vuote e atomiche relazioni politiche, del tutto «estraniato dalla concreta vita sociale»⁴⁶ (allo Stato liberale «sfuggi[va] tutto il contenuto sociale della vita dell'uomo»)⁴⁷.

Per i giuristi di regime, gli esiti nefasti di una simile concezione della convivenza erano evidenti; anzi, la crisi in cui si dibattevano gli ordinamenti novecenteschi sembrava proiettarsi sullo stesso passato, svelandone limiti e fragilità: una sorta di effetto retroattivo che permetteva di con-

testare in radice (anche) la visione della rappresentanza fin lì coltivata. Il problema non stava nel fatto – l'osservazione, pungente, è di Volpicelli – che la rappresentanza non riuscisse a essere «l'espressione [...] integra e fedele della volontà del popolo»⁴⁸; sotto un simile profilo, anzi, la rappresentanza poteva dirsi perfettamente funzionante: dal lato degli elettori, visto che «gl'inganni e i maneggi da cui deriva[va] di solito la rappresentanza sta[va]no proprio a dimostrare le deficienze etiche e politiche del corpo sociale elettorale. Talché la rappresentanza e[ra] sempre lo specchio fedele della coscienza e volontà del popolo (sia che consent[isse] e toller[asse] per calcolo o disinteresse la frode politica, sia che per insipienza e inettitudine non se ne avved[esse])»⁴⁹; ma anche dal lato degli eletti potevano farsi osservazioni analoghe: essi «pel fatto stesso di riuscire nella lotta politico-elettorale [erano] sempre coloro che in più alto grado poss[ede]vano le qualità politiche a ciò necessarie, che più e meglio esprim[evan]o le qualità spirituali, e pratiche, positive e negative, del popolo elettore»⁵⁰.

Ciò che aveva reso la rappresentanza un «ridicolo mostriciattolo»⁵¹ erano i presupposti cui essa veniva ancorata: l'idea atomistica di società e la conseguente pretesa di riuscire – tramite le elezioni – a realizzare una «arbitraria e meccanica riduzione quantitativa»⁵² della volontà del popolo, di una volontà che si voleva appunto espressa e incarnata dai rappresentanti. Prigioniero di una simile visione, era fatale che l'ordinamento si lacerasse e che gli interessi esistenti nel sociale entrassero scompostamente nello Stato ferendone a morte la sovranità. Se infatti – a parlare ora è Rocco – la «rappresentanza politica»,

malgrado le contrarie asserzioni dei «teorici del diritto costituzionale», era sempre stata una «rappresentanza d'interessi» e non una «designazione di capacità»⁵³, a dover essere denunciato era il tasso di mistificazione presente in simili concezioni, dal momento che esse avevano giocato un ruolo non secondario nel permettere agli interessi di invadere (surrettiziamente) le istituzioni statali: «interessi di individui o di gruppi e perciò stesso contrastanti con quelli dello Stato»⁵⁴. A questo punto – concludeva Rocco – «la sovranità dello Stato e[ra] praticamente annullata, e ad essa si sostituiva la sovranità degli individui e dei gruppi, in perpetua lotta fra di loro»⁵⁵.

La situazione della Camera elettiva, prima delle riforme del fascismo, costituiva l'eloquente testimonianza di un simile, scoraggiante, quadro: uno «sfrenato regime parlamentare»⁵⁶, del tutto estraneo al testo e allo spirito dello Statuto⁵⁷, condotto ai suoi peggiori esiti dall'«assurdo sistema della rappresentanza proporzionale»⁵⁸, che portava a considerare lo Stato «un possesso privato dei partiti, da dividersi tra essi in proporzione delle forze di ciascuno»⁵⁹. Era dunque necessario farsi carico di una revisione complessiva dell'ordine; rispetto a essa, il problema della selezione e composizione della camera elettiva costituiva – lo si è notato dianzi – un lato rilevante delle riforme attuate o progettate dal fascismo, ma non l'unico.

E se appariva irrealistico rinviare a una concezione atomistica del sociale, se dunque era indispensabile muovere da una ricognizione credibile del volto, organizzato e conflittuale, della società novecentesca, non era sufficiente procedere alla «sostituzione *sic et simpliciter* delle categorie agli individui»⁶⁰. L'obiettivo, condiviso, di

una rifondazione dell'autorità richiedeva invece di dar corso a una serie di interventi tra loro coordinati, volti a «ricondurre nell'orbita dello Stato le forze che si erano costituite fuori di esso e contro di esso»⁶¹. Il governo della società di massa, cui pensavano i giuristi di regime, richiedeva dunque l'attivazione di molteplici canali chiamati a rendere possibile quest'opera di sussunzione della società nello Stato; per tale motivo serviva uno «Stato [...] etico», che non si facesse carico soltanto della cura «del corpo», ma anche dell'«animo»⁶². Per tale motivo andava salutata con favore la riforma della scuola e in generale la nascita delle organizzazioni di regime e di quelle giovanili in specie: a esse spettava infatti di «dare una educazione militare e nazionale alla gioventù [...] mediante un'opera ininterrotta, compiuta nelle scuole e fuori dalle scuole, che in breve volger d'anni [avrebbe trasformato] radicalmente lo spirito e il carattere del popolo italiano»⁶³. «Massoneria», «stampa», «organi professionali», «partiti politici»⁶⁴ erano così identificati come i destinatari di altrettanti e necessari provvedimenti volti a sgombrare il campo da pulsioni centrifughe o, più semplicemente, non totalmente ricettive rispetto alle direttive di regime.

Ciò che doveva determinare le condizioni di cittadinanza delle differenti forze individuali e sociali era unicamente la loro «destinazione statale» e il corporativismo mirava a questo, a sancire «natura e rilevanza statale di tutta la vita individuale e sociale», a «organizza[re] e disciplina[re] nel suo [dello Stato] sistema unitario tutta la vita della società»⁶⁵. Se dunque lo Stato fascista intendeva «afferma[re] il proprio dominio su tutte le forze esistenti nel paese, tutte coordinandole, tutte inquadrando»

dole e tutte indirizzandole ai fini superiori della vita nazionale»⁶⁶, i riferimenti al corporativismo consentivano di mettere a fuoco l'identità di questo potere demiurgo, finalmente capace di organizzare e plasmare la società, di riportarla al complesso di obiettivi e finalità assunti come tipici della propria missione storica. Quello al corporativismo era dunque un riferimento complessivo che «invest[iva] [...] la struttura dello Stato italiano, l'aspetto della società italiana e la psicologia del popolo italiano»⁶⁷; col partito e il sindacato unico che figuravano nella veste di autentiche necessità categoriali (e istituzionali): spettava soprattutto alla loro azione, infatti, realizzare l'obiettivo della omogeneizzazione politico-ideale della società e di realizzarlo – questa la novità – attraverso un sistema capillare di organizzazioni incaricato di arrivare fino all'individuo, da trasformare in «strumento ed organo» dell'interesse nazionale⁶⁸.

Era muovendo da un simile perimetro che poteva essere affrontata la stessa questione della rappresentanza e del suo (eventuale) legame col profilo degli interessi. Anticipando conclusioni: se democrazia parlamentare e visione atomistica del sociale costituivano le facce complementari della stessa, fallimentare, visione del mondo e se il ruolo preminente del Parlamento poteva non svelare appieno i suoi inconvenienti nelle società politiche fortemente elitarie⁶⁹, l'irrompere delle masse sulla scena pubblica aveva reso visibili una molteplicità di interessi in conflitto che, trovando nel parlamento la loro principale cassa di risonanza, si erano appropriati, sequestrandola, dell'autorità dello Stato. Per uscire da tale stallo era indispensabile prendere contatto con la realtà novecentesca, e il fascismo lo aveva fatto, cercando

le strade per «mettere [...] le forme e le formule del diritto in accordo con la realtà delle cose»⁷⁰. In questa prospettiva, registrare il transito dalla volontà all'interesse, che era poi il transito dall'individuo all'organizzazione, obbligava a ripensare ruolo e funzione del parlamento («I deputati nazionali non esistono più o, se è vero che esistono, non funzionano. I collegi elettorali sono una menzogna e la realtà oggi è data dalla organizzazione degli interessi»)⁷¹.

Il 1928 incarnava quindi un importante spartiacque, il momento che avrebbe segnato la trasformazione de «l'ultimo caposaldo del vecchio regime: il Parlamento»⁷² e l'avrebbe segnata in più direzioni, tra loro collegate. Anzitutto, la riforma elettorale («felicissima e geniale»⁷³) rendeva le organizzazioni del regime i principali attori della nuova procedura elettorale; organizzazioni beninteso, «sottoposte alla vigilanza e alla tutela dello Stato»⁷⁴ e (solo) per questo legittimate a indicare al Gran Consiglio del Fascismo i nomi selezionati per comporre il c.d. listone. In secondo luogo, la riforma del 1928 rappresentava il capitolo di un più ampio ciclo normativo volto a spostare dal Parlamento al (capo del) Governo la funzione di indirizzo politico: «più che a pronunciare giudizi sull'azione del Governo e a tracciare programmi di indirizzo generale, la nuova rappresentanza risulterà idonea al *disimpegno del lavoro legislativo*, in quanto lavoro tecnico e in quanto espressione di una collaborazione portata, dal piano degli interessi particolari organizzati nei sindacati al piano degli interessi superiori dello Stato»⁷⁵. Dunque un rafforzamento delle prerogative del Governo – «potere permanente, continuativo dello Stato»⁷⁶, rafforzamento più o meno strumentalmente appoggiato all'idea del

recupero di un'anima autentica dello Stato – accompagnato dalla contestuale riconduzione del Parlamento entro i binari di una «utilissima collaborazione»⁷⁷ al lavoro dello stesso governo.

A giustificare un intervento che alterava in profondità i connotati, fin lì praticati, della rappresentanza politica, veniva speso un argomento che aveva una lunga tradizione alle spalle, ma che fu prestato a (e piegato in) un nuovo contesto discorsivo. L'argomento – dalla bocca dello stesso Rocco, all'epoca Guardasigilli – era quello della insufficiente maturità politica delle masse, ormai ammesse al voto: troppo spesso vittime di personaggi «intriganti e demagoghi»⁷⁸, i cittadini si rivelavano incapaci di scegliere, sulla base del tradizionale suffragio individualistico, i propri rappresentanti, con la conseguenza di condannare l'intero edificio politico-costituzionale a quella «degenerazione parlamentaristica ed elettoralistica»⁷⁹ esiziale per la tenuta dell'autorità Stato. Viceversa, poteva dirsi un «buon sistema elettorale» quello che avesse «poggia[to] [...] sul concorso delle forze organizzate del Paese»⁸⁰: sarebbero state «le organizzazioni sindacali legalmente riconosciute», cioè i sindacati fascisti, e «in via sussidiaria, altre organizzazioni permanenti che persegu[iva]no scopi di cultura, di educazione e di assistenza»⁸¹ a rendere possibile l'identificazione dei futuri deputati. A valutare e governare le designazioni così ottenute, avrebbe provveduto il Gran Consiglio del Fascismo, «supremo organo coordinatore delle varie forze organizzate del regime»⁸² e perciò incaricato della finale redazione della lista di deputati.

Con tale riforma, si raggiungevano, per Rocco (e non solo per lui) risultati estre-

mamente rilevanti; per un verso, non si «chiama[va] l'elettore a fare cosa impossibile», ovvero a «scegliere una o più persone, che egli non conosce, di cui spesso non ha mai sentito parlare»⁸³. Gli si chiedeva invece di pronunciarsi sull'«indirizzo politico generale che il regime segu[iva]»⁸⁴: e questo non «in omaggio ad una supposta sovranità dell'elettore, ma per saggiare il suo stato d'animo, per mantenere cioè sempre meglio il *contatto* tra lo Stato e le masse»⁸⁵. Per l'altro verso – come risulta dalle ultime parole citate – la riforma del 1928 contribuiva a consacrare il volto di uno Stato che non intendeva «restaurare l'antico regime assolutista» ma che mirava a insediare un «Governo fornito di larghi poteri» e al tempo stesso «fondato sulle masse, *vicino alle masse*, inteso, per mezzo di una moltitudine di organizzazioni, a mantenere il *contatto* col popolo, a interpretarne i bisogni, a formarne la coscienza civile e morale, a guidarlo nella sua elevazione spirituale e al suo miglioramento economico»⁸⁶.

Così, quando nel 1939 venne varata la Camera dei fasci e delle corporazioni, il terreno era già ampiamente preparato per recepire questo ulteriore passaggio: perché, di nuovo, si aveva buon gioco a convocare la storia per dimostrare che la rappresentanza non dipendeva dalla attivazione di procedure di tipo elettorale (un organo, insomma, poteva dirsi rappresentativo anche se non eletto); ma soprattutto si aveva buon gioco a presentare la nuova Camera come il coerente sviluppo di quel processo di trasposizione sul piano istituzionale del complesso tessuto di organizzazioni in cui si articolava la società fascista e che aveva trovato un primo, importante riconoscimento già con la riforma del 1928. Nella Camera dei fasci e delle corporazioni «il rapporto

che intercede fra popolo e Camera – l'osservazione è di Panunzio – è qualche cosa di più e di diverso del puro e semplice rapporto di rappresentanza, appunto perché esso è un rapporto di organizzazione. Il principio di organizzazione succede a quello di rappresentanza, come la tessera [...] succede alla scheda, simbolo e riassunto del vecchio mondo individualistico e atomico»⁸⁷. «I Fasci e le Corporazioni» – proseguiva Panunzio – «organizzano politicamente ed economicamente tutta la Nazione»: per tale motivo, la nuova Camera «non rappresenta il popolo, ma è il popolo»⁸⁸, determinando con ciò la fine di ogni «dualità» ed «eternità» tra rappresentante e rappresentato⁸⁹.

3. Della «rappresentanza corporativa» o della identificazione tra Stato e società?

In conclusione del primo paragrafo, nell'alludere a una organizzazione dello spazio giuspolitico assimilabile a un gioco di scatole cinesi, si faceva riferimento a questo: alla possibilità di strutturare il sociale attraverso una catena di organizzazioni chiamate a portare lo Stato ovunque, a renderlo attore e protagonista di questa inedita, ma necessaria, opera di inquadramento e catalogazione della società. Che poi simile processo di entificazione del sociale abbia prodotto esiti diversi o addirittura opposti a quelli auspicati, che abbia, in sostanza, favorito la formazione di identità settoriali, refrattarie a identificarsi senza residui nella nuova totalità statale, è un altro, e diverso discorso. Del pari, resta fuori dai margini della presente ricostruzione il riferimento a un fascismo che rimase, in parte, prigioniero di se stesso, delle diffe-

renti interpretazioni di cui fu fatto oggetto e delle lotte di potere che si consumarono al suo interno, così come resta fuori da queste pagine il richiamo al volto del fascismo che creò e cavalcò divisioni per consolidare il proprio potere.

Qui si intende sottolineare un diverso aspetto, relativo alla logica rigorosamente discendente che si immaginava dovesse ispirare la nozione fascista di rappresentanza: non chiamata a descrivere un processo di immissione di volontà sociale nella cittadella statale, la rappresentanza – lo si è detto poco sopra – serviva a garantire una proiezione istituzionale a quell'opera statale di organizzazione delle masse orientata a sterilizzare preventivamente, in radice, ogni possibilità di conflitto e di pluralismo. Neanche il partito nazional fascista, che pure fu considerato un soggetto politico decisivo, al quale, non a caso, fecero capo molte delle nuove organizzazioni create dal regime, venne considerato un elemento munito di una (quanto meno) originaria, iniziale consistenza e radicazione sociale dalla quale poi raggiungere lo Stato. Il partito, se considerato con riferimento alla società, assumeva le sembianze, differenti, della macchina del consenso, della «istituzion[e] di propaganda»⁹⁰, chiamata a inquadrare la società e a diffondere il verbo fascista in ogni meandro della convivenza. A differenza dello Stato di partiti, di uno Stato, cioè, «sottomesso ai partiti che lo avevano conquistato», lo «Stato di partito» realizzato in Italia – così Zangara – implicava che il «partito [fosse] subordinato nei confronti dello Stato», fosse una «forza politica che, avendo avuto un riconoscimento giuridico da parte dello Stato, [era] posta a disposizione dello Stato», delle sue esigenze di governo totalitario dello spazio socio-politico⁹¹.

Rispetto a simili contesti argomentativi, non appariva lontanissima soltanto la voce di un Capogrossi, dell'autore che, con *La nuova democrazia diretta*, aveva salutato con fiducia il volto organizzato della società novecentesca, la sua caratura plurale, e che aveva scorto proprio nella «rappresentanza proporzionale» e nella «rappresentanza degli interessi» due territori da valorizzare nella loro attitudine a garantire la massima corrispondenza tra la fisionomia del sociale e l'organizzazione dello Stato⁹²; a risultare poco ricevibile rischiava di essere anche il discorso di un Mortati. La ricerca di una nuova corrispondenza tra l'«ordinamento dei poteri costituzionali» e il «principio organizzativo degli elementi sociali»⁹³ portava infatti Mortati a vedere nel partito politico un attore decisivo di quel processo di «differenziazione»⁹⁴ (dei programmi) che iniziava nel sociale, lo organizzava, per poi arrivare allo Stato e plasmarne la fisionomia. A marcare la distanza con la pubblicistica di regime non stava tanto il fatto che tale processo di differenziazione avrebbe potuto premiare una forza politica diversa dal partito fascista, quanto il ruolo centrale riconosciuto alla società, alla sua capacità di acquistare una consistenza politico-programmatica e insieme giuridica (cioè organizzata) a partire dalla quale disegnare la stessa identità del potere dello Stato come «unità teleologica»⁹⁵, come dimensione finalistamente orientata e connotata.

Che poteva essere anche il modo per ammettere – riprendendo l'espressione romaniana utilizzata all'inizio del lavoro – che lo Stato riuscisse a salvarsi dalla crisi postbellica e dall'assalto degli interessi solo nel momento in cui una forza politica, quella uscita vincitrice dalle elezioni, avesse potuto dire: «lo Stato sono io». Nel momento,

cioè, in cui fosse diventata «parte totale», in una delle due accezioni in cui è possibile ricorrere a questa espressione: per designare la forza che «una volta conquistato il potere, si sentiva legittimata a identificarsi con il tutto» ovvero la forza che, «conquistato il potere», avrebbe identificato una «particolare – e particolare perché di parte – interpretazione dell'interesse generale»⁹⁶.

Né la questione, per Mortati, poteva dirsi chiusa con la caduta del regime: restava infatti l'esigenza di non rinunciare alla differenziazione e alla chiara definizione dell'indirizzo politico anche in un contesto di pluralismo partitico⁹⁷; così come restava in piedi l'esigenza di non rinunciare a quella corrispondenza tra elementi organizzativi del sociale e struttura dello Stato da cui aveva preso le mosse la sua riflessione negli anni Trenta: sconfitto alla Costituente nella sua proposta di creare un Senato delle Regioni e delle professioni, Mortati denunciava, all'inizio degli anni Settanta, l'incapacità del Parlamento repubblicano di «riflettere la varietà e molteplicità dei corpi intermedi sorti e operanti nella nuova società: [...] rimasti esclusi da una partecipazione diretta al processo di formazione dei parlamenti» finivano, di nuovo, per premere «su di esso dal di fuori, in modo disorganico e settoriale, pregiudicando il conseguimento di sintesi armoniche» e contribuendo alla delegittimazione dell'istituto parlamentare⁹⁸.

Torniamo ora ai giuristi di regime: se – lo si è detto prima – nella visione moderna e liberale della rappresentanza «il popolo, come soggetto, e cioè come unità, e[ra] uno non per la sua esistenza (ché empiricamente esistenti [erano] i molti individui), ma appunto in quanto rappresentato»⁹⁹;

se, dunque, in tale visione, «il popolo sembra[va] sparire nel momento stesso in cui v[eniva] costituito»¹⁰⁰ come soggetto unitario, spariva, cioè, dietro al rappresentante, dietro a chi, appunto, era chiamato ad assicurargli un'identità unitaria, non molto diversa si presentava, sotto questo profilo, la concezione fascista, dal momento che il problema dell'unità (ora spinto fino all'obiettivo dell'omogeneità) manteneva intatta la sua centralità. Certo, non si trattava più di rendere popolo un insieme sgranato di individui; si trattava, come si è visto, di venire a capo, anche tramite la nozione di rappresentanza, di una pluralità (sicuramente) scomposta di interessi. Ma pure in tal caso gli interessi sembravano *comparire di sfuggita*, almeno nella loro spontanea, plurale e conflittuale prorompente; apparivano sulla scena solo per un attimo, giusto il tempo ritenuto necessario a entrare in contatto con la fisionomia effettiva (appunto: plurale e conflittuale) della società novecentesca e ad attivare il complesso di interventi ritenuti essenziali alla sterilizzazione statale delle differenze e delle dissonanze.

Ci pare, in proposito, che sia possibile rintracciare anche una eloquente spia verbale: il termine interessi veniva infatti utilizzato, al plurale, per descrivere la situazione di crisi in cui versava lo Stato tardo-liberale, uno Stato, appunto accerchiato da interessi della più varia specie e incapace di prevalere su di essi. Quando invece si passavano a celebrare le caratteristiche del nuovo potere fascista, il riferimento agli interessi scompariva per lasciare il posto al riferimento, al singolare, al concetto di interesse (dello Stato, della nazione ecc.), concetto che aveva come propri termini correlativi quelli di categoria e organizzazione, concepite, a loro volta, come altret-

tante rifrazioni della nuova attività statale di governo del sociale.

Se dunque – come è stato autorevolmente detto – il «lessico totalitario» è un lessico di relazione¹⁰¹, la perseguita moltiplicazione dei legami tra Stato e società presupponeva e al tempo stesso promuoveva una omogeneizzazione politico-ideologica del tessuto sociale che ambiva a fare dello Stato l'unico e abile manovratore delle pedine che si muovevano nel suo campo. Lo Stato rappresentativo diventava allora lo Stato capace di cercare e coltivare – come si diceva allora – l'«aderenza», il «contatto» con le masse; era lo Stato capace di rendere le masse parti (e anche partecipi, ma in un recinto rigorosamente tracciato, recintato) di un certo progetto di convivenza. Lo *Stato corporativo* era dunque uno «Stato veramente sovrano»¹⁰² e, al tempo stesso, «veramente sociale»¹⁰³ (o anche: «veramente sovrano» perché «veramente sociale»), da non confondersi con lo *Stato delle corporazioni*, con uno Stato, cioè, che riportava a sé, sintetizzandoli, voci e interessi dei diversi corpi viventi nel suo seno.

Anche per questo, probabilmente, il fitto scambio di vedute che tra il 1929 e il 1930 coinvolse Kelsen e Volpicelli tese ad apparire un dialogo tra sordi, tra autori, cioè, che parlavano lingue troppo differenti perché riuscisse ad aprirsi un terreno effettivo di confronto¹⁰⁴. Le perplessità kelseniane sul corporativismo (o, se si preferisce, sulla rappresentanza corporativa) rinviavano a un doppio ordine di problemi: per un verso, infatti, Kelsen poneva la questione della «decisione ultima sui conflitti di interessi fra i gruppi corporativi», decisione che di necessità doveva «essere deferita ad una autorità di origine estranea al principio cor-

porativistico»: era infatti «praticamente impossibile» sperare che da simili conflitti potesse uscirsi attraverso la manifestazione di una «volontà concordante di tutti i gruppi»¹⁰⁵. Per l'altro verso, Kelsen rilevava l'insufficienza della organizzazione su base corporativa ad «abbracciare [...] la totalità degli interessi» esistenti in una convivenza, interessi che avevano grande «importanza per la creazione della volontà statale»: «si è agricoltori od avvocati, ma non per questo esclusivamente interessati a questioni che riguardano [...] l'agricoltura o la pratica forense: si può p. es. desiderare un determinato ordinamento dell'istituto matrimoniale, o delle relazioni tra Chiesa e Stato, ed in definitiva ciascuno, al di là degli angusti confini della sua professione è interessato ad un ordinamento generale della sua collettività che sia equo, conveniente, o almeno tollerabile»¹⁰⁶. Di qui l'attenzione al ruolo dei partiti e alle loro modalità di organizzazione, alla dialettica tra maggioranza e minoranza, alla stessa proporzionale (rispetto alla quale gli apparivano «infondate, o per lo meno esagerate» le circolanti critiche¹⁰⁷). Kelsen, cioè, poneva sul tappeto la questione della «ulteriorità»¹⁰⁸, della identificazione di un momento o di una sede chiamati a farsi carico della composizione dei conflitti e della definizione di un interesse qualificabile come generale; poneva dunque il problema del salto dal particolare al generale, su cui negli stessi anni stava riflettendo Cesari Sforza, salto che gli appariva difficile da realizzare affidandosi alla sola voce dei rappresentanti dei diversi interessi¹⁰⁹. Nella visione di Kelsen un simile problema era centrale proprio perché si immaginava che il corporativismo aprisse la strada alla rappresentanza degli interessi, si immaginava, cioè, che gli interessi rimanessero visibili

senza scomparire dietro l'attività statale di organizzazione del sociale.

Ma la questione del salto, della «trasformazione dei bruchi degli interessi particolari [...] nella farfalla dell'interesse generale»¹¹⁰ è una questione che tende sempre a porsi – al di là del riferimento specifico a Kelsen – nel momento in cui si ritiene di dover comporre o portare a sintesi una pluralità di voci e istanze che mantengono propri canali di espressione politico-istituzionale. Mentre per Volpicelli la «rappresentanza corporativa»¹¹¹ non aveva nulla a che fare con simili processi: nella sua interpretazione, il corporativismo doveva costituire la formula teorica e istituzionale chiamata a garantire la compiuta identificazione tra individuo, società e Stato e la conseguente trasformazione dei soggetti e della società in altrettante specificazioni organiche del potere dello Stato stesso. Il che significava – più prosaicamente – che «tutta la vita individuale o sociale e[ra] pubblica o politica: per definizione. Soprattutto la c.d. vita economica e quella religiosa e morale, che il vecchio Stato formalistico-politico e agnostico-negativo [...] lasciava fuori di sé, come naturale diritto e sfera d'azione dei privati individui, nella loro singolarità irrelata»¹¹²; di conseguenza, se il corporativismo mirava a realizzare «una più concreta e alta forma di Stato, che in sé includ[esse] e regol[asse] la vita sociale e tutta la personalità del cittadino», sarebbe stato «eliso anche il problema della limitazione» della sovranità, da considerarsi «per definizione, assoluta»¹¹³.

La perseguita identificazione tra individuo e Stato, eliminando in radice la questione del rapporto tra l'*ego* e l'*alter*, metteva fuori gioco anche la questione della relazione tra particolare e generale, o, se si vuole,

tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi. Non era su questo crinale dialettico, infatti, che per Volpicelli si doveva giocare la partita: la rilevanza degli interessi copriva – per dir così e come si è detto sopra – solo il momento diagnostico, relativo alla lettura della crisi dello Stato; quello prognostico si appoggiava invece a una pan-politicizzazione e pan-statalizzazione della convivenza che mirava a eliminare in radice la questione del salto, della trasformazione, appunto, del bruco in farfalla:

Tutta la vita giuridica – così ancora Volpicelli – è vita giuridico-pubblicistica. Infatti, se l'azione dell'individuo è un'individuazione organica della società statale, il concetto di diritto privato, di un diritto che concerna e disciplini materie, interessi, rapporti affatto individuali o interindividuali, staturalmente rilevanti od estranei, non ha più senso e legittimità alcuna. Tutto il diritto, dal punto di vista dello Stato corporativo, è diritto pubblico, e, a rigore, costituzionale: diritto, che esprime e disciplina l'unitaria e compatta organizzazione e costituzione dello Stato. Questi, i fondamenti ideali e giuridici del nuovo stato corporativo italiano¹¹⁴.

Dietro una simile lettura non sembra che stesse soltanto il legame con l'interpretazione idealistica del fascismo corporativo; o meglio: questa interpretazione tendeva ad apparire, sul fronte specifico della rappresentanza, l'unica strada percorribile per aggirare, almeno a livello teorico, la questione, decisiva, della relazione tra particolare e generale. In tale direzione, credo possa spiegarsi anche il riferimento, contenuto nel brano di Panunzio citato poco sopra, alla identità tra rappresentante e rappresentato che sarebbe stata raggiunta nella Camera dei fasci e delle Corporazioni. Panunzio non era infatti Volpicelli, non era, cioè, un autore che aveva collegato il *quid proprium* del fascismo corporativo alla realizzazione della

identificazione tra individuo e Stato; anzi, Panunzio aveva tentato, componendo «pluralismo sociale» e «monismo politico»¹¹⁵, di tenere maldestramente insieme vocazione totalitaria dello Stato e sopravvivenza di una residua autonomia del sociale. Diventava tuttavia difficile traslare simile concezione della convivenza nelle sedi, come la Camera, che, sebbene ridimensionate nel loro ruolo e nelle loro prerogative, sebbene relegate a un ruolo tecnico-esecutivo rispetto al motore pulsante del Governo, erano ancora chiamate ad esprimere un interesse qualificabile come generale. Il principale rischio era che ricomparissero gli interessi, che si aprissero, cioè, delle crepe in un edificio che si voleva compatto: per quanto addomesticate e ricondotte nei ranghi di un rigoroso monismo politico-ideologico, l'evenienza che i deputati, prima, e i consiglieri nazionali, dal 1939, si sentissero soprattutto l'espressione della categoria o dell'organizzazione da cui provenivano, non appariva così peregrina. Con l'aggravante – in fondo era questa l'obiezione kelseniana – di non avere troppi argomenti a disposizione per scongiurare un tale esito, visto che organizzazioni e categorie erano stati ufficialmente investiti del compito di selezionare la nuova leva di deputati e consiglieri.

Di qui l'esigenza di far riferimento, fuori dalla prospettiva della identificazione, a una sorta di doppia identità, alla capacità, che si richiedeva ai rappresentanti, di essere espressione «delle forze organizzate nel Paese» ma anche, e simultaneamente, di «avere piena coscienza degli interessi nazionali», di essere, cioè, «uomini politici nel più elevato senso della parola»¹¹⁶. In fondo, una indicazione non troppo originale, almeno dopo aver speso molte parole per denunciare il tasso di finzione contenuto

nelle visioni individualistiche della rappresentanza appoggiate all'idea che il deputato riuscisse a spogliarsi di ogni identità "particolare" per diventare, istantaneamente, voce (ma, attenzione: non interprete) dell'interesse generale, della sua presunta oggettività.

Non che, puntando sulla strada della identificazione, le questioni fossero risolte: per la difficoltà a tradurre una simile concezione sul piano della vita istituzionale concreta (ma, come si è cercato di chiarire, simile aspetto resta fuori da queste pagine); ma anche perché più di un punto sembrava rimanere scoperto sullo stesso piano teorico. A partire dalla definizione dei soggetti e delle sedi chiamati a tracciare questo progetto di convivenza che avrebbe dovuto innervare dei suoi contenuti ogni lato della vita associata e garantirne, sotto l'egida del nuovo Stato totalitario, un assetto autenticamente organico e gerarchico. La domanda, al di là delle autocandidature più o meno velate di varie componenti del regime, rischiava di rimanere senza risposta in un contesto che, da un lato, respingeva apertamente l'identificazione del fascismo (e di cosa dovesse intendersi per interesse generale) con la volontà del suo capo, e, dall'altro, non intendeva affidarsi, o almeno non del tutto, alle cure dello stesso partito, elevandolo ad autentico perno del nuovo ordine costituzionale.

4. *Stato fascista e rappresentanza: un difficile abbinamento?*

Questa ipotesi di lettura, sostanzialmente volta a escludere la possibilità di ricorrere alla nozione di rappresentanza degli inte-

ressi per descrivere il nuovo corso fascista, sembra trovare una conferma scorrendo i saggi contenuti nel volume collettaneo *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni* pubblicato nel 1937 per i tipi di Sansoni, appunto una riflessione a più mani sulla prospettiva, che si sarebbe poi concretizzata nel 1939, della istituzione di una Camera destinata a sostituire quella dei Deputati. Si tratta di una pubblicazione interessante anzitutto per gli autori che raduna: ove infatti si escluda il contributo di Panunzio, peraltro prevalentemente dedicato al sistema delle fonti e alla diffusione su più livelli del potere normativo nello Stato fascista¹¹⁷, nessuno degli altri interventi faceva capo alla voce di quelli che, abitualmente, vengono qualificati come giuristi di regime. Al tempo stesso, non si era neppure di fronte a letture riconducibili alla schiera (invero nutrita) di giuristi che tentarono di riportare le novità introdotte dal fascismo nell'ambito dei binari interpretativi tradizionali. A caratterizzare il taglio del volume contribuiva, credo, anche un dato generazionale¹¹⁸: nella maggior parte dei casi, infatti, gli autori appartenevano alla leva di quei giovani studiosi, nati tra la fine del XIX secolo e i primissimi anni del XX, intenti a osservare il corso politico e giuridico che passava sotto i loro occhi, solitamente senza distanziarsene, almeno non apertamente, ma tentando di leggerlo con lenti diverse da quelle della dichiarata militanza.

Nelle loro pagine, in particolare, sono rintracciabili alcuni riferimenti che – lo abbiamo detto in apertura – tesero a essere unanimemente recepiti dalla riflessione giuridica, al di là delle specifiche sensibilità epistemologiche e ideali; fu, ad esempio, condiviso il riferimento a una crisi in gran parte imputabile alla proliferazio-

ne di interessi collettivi, a quel passaggio «dall'interesse individuale all'interesse di gruppo»¹¹⁹ che aveva portato i gruppi stessi ad «organizza[rsi] al di fuori de[i] Parlament[i]»¹²⁰, ormai poco più che «sepolcri scoperti»¹²¹, del tutto sfasati rispetto all'ambiente circostante («quando passa la storia [...] lo spirito dei popoli non è più dentro di essi»¹²²). Del pari, l'esigenza di «superare il tradizionale modo di concepire il principio rappresentativo»¹²³ aveva portato anche gli autori di questo volume a dare una lettura retrospettiva della crisi: a svelare, per dir così, l'identità autentica della rappresentanza politica.

Vi era chi sottolineava come la rappresentanza, malgrado le asserzioni in contrario, fosse sempre stata una rappresentanza di interessi¹²⁴; se poi i parlamentari erano riusciti ad accreditarsi come rappresentanti della nazione ciò era «avvenuto» per l'azione eminentemente patriottica di tali classi, per la valutazione consapevole dell'interesse generale a cui erano subordinati in massima gli interessi particolari¹²⁵; era avvenuto, insomma per la «rara eccellenza»¹²⁶ di quelle classi dirigenti, eccellenza definitivamente affossata dal suffragio universale che, «lungi dal conferire un più intenso carattere rappresentativo»¹²⁷ allo Stato, aveva contribuito al «decadimento delle istituzioni rappresentative»¹²⁸, da allora intrappolate in «virtuosismi aritmetici» e «procedimenti proporzionalistici»¹²⁹. Vi era chi concentrava l'attenzione sull'«abisso», da sempre presente su questo fronte, «tra il diritto e la vita»¹³⁰; solo in omaggio a una «finzione»¹³¹ era infatti stato possibile immaginare che i rappresentanti esprimessero la voce dei «bisogni e [de]gli interessi generali dello Stato», intesi come dimensioni possibili

da attingere «obiettivamente, cioè indipendentemente dalle opinioni individuali dei singoli individui e dei partiti»¹³². Anche nelle visioni tradizionali, dunque, era il rappresentante a rendere esistente il rappresentato come soggetto unitario¹³³ e «l'attività del rappresentante p[oteva] definirsi come l'interpretazione autonoma degli interessi del rappresentato»¹³⁴. Infine, vi era chi riteneva sbagliato il ricorso al concetto stesso di rappresentanza sia per descrivere la realtà istituzionale inaugurata dal fascismo sia per connotare quella anteriore: in nessuna delle due esperienze, infatti, si immaginava una trasmissione di volontà dal rappresentato al rappresentante; quest'ultimo traeva da sempre la sua posizione dal diritto positivo e agiva, come tale, in veste di organo dello Stato¹³⁵.

Quale fosse l'intento con cui si gettava uno sguardo al passato (dimostrare che molto, o poco, era cambiato; evidenziare lo scarto tra teoria e realtà ecc.), in ogni caso due profili sembravano capaci di mettere d'accordo voci anche molto distanti. A essere messo in evidenza era, anzitutto, il richiamo a una nuova dislocazione dei rapporti tra Parlamento e Governo dalla quale derivava il diverso ruolo attribuito alla stessa rappresentanza (ammesso, come si vedrà, che avesse ancora senso il richiamo a questo concetto). Solo considerando che al Parlamento era stata sottratta, a partire dai fatidici 1925-1926, ogni funzione di «controllo su tutto l'indirizzo generale politico», solo considerando che «la Camera e[ra] sottoposta al controllo politico del Capo del Governo nell'esercizio della sua funzione legislativa»¹³⁶ e tenuta ad attuare «l'indirizzo politico [...] fissato dal primo ministro»¹³⁷, sarebbe stato possibile pronunciarsi sul ruolo e la posizione del-

la Camera dei Deputati e della costituenda Camera dei fasci e delle Corporazioni. Se poi si poneva mente al fatto che il nuovo Stato non poteva essere ritenuto una «forma vuota, nella quale ogni partito p[oteva] tentar di versare il suo contenuto»¹³⁸, se esso non era dunque «più una formula giuridica, ma una formula politica»¹³⁹, nella quale non vi era spazio «per una pluralità di tendenze»¹⁴⁰, diventava meno difficile definire i contorni della stessa rappresentanza corporativa. Che riusciva ad essere qualificata come un'ipotesi di «rappresentanza degli interessi»¹⁴¹ nel caso in cui si fosse visto in essa – in tal senso il solo intervento di Celestino Arena – una delle modalità per rispecchiare la «reale anatomia del corpo sociale»¹⁴², di un corpo sociale che, però, manteneva autonome capacità di organizzazione e di espressione («non è lo stato che assegna, o incasella, i singoli nel gruppo professionale; esso riconosce questo perché utile alla sua propria funzione»¹⁴³). Da tale punto di vista, aveva senso preoccuparsi tanto dell'eventuale «egoismo corporativo»¹⁴⁴, della sorte, cioè, dei non-organizzati, quanto della necessità di mantenere le categorie aperte¹⁴⁵, così come aveva senso identificare istituzioni e poteri («il Duce, il Gran Consiglio, il Partito»¹⁴⁶) chiamati a farsi carico del momento della «sintesi politica»¹⁴⁷, essenziale a mettere a fuoco un «interesse generale, superiore e trascendente»¹⁴⁸, in alcun modo ricavabile dalla somma degli interessi parziali, ma neppure del tutto estraneo a essi. Mentre, escludendo che «il popolo» avesse «bisogni ed interessi distinti da quelli dello Stato»¹⁴⁹ e ritenendo, coerentemente, che l'organizzazione corporativa si traducesse nell'attività di «schieramento di ogni singola unità componente il popolo in una

categoria professionale»¹⁵⁰, schieramento effettuato secondo la logica, rigorosamente discendente, dell'inquadramento effettuato per mano statutale, non vi era margine per parlare di rappresentanza degli interessi.

Per dir meglio: la stessa idea di rappresentanza (non solo di rappresentanza degli interessi) rischiava di apparire «anacronistica con il fondamento concettuale dello Stato fascista»¹⁵¹: «la Camera» non poteva infatti dirsi «espressione di un rapporto di rappresentanza tra popolo e organo legislativo» proprio perché «l'organo rappresentativo legislativo non rappresenta[va] più la nazione»; al contrario era «lo Stato, nel suo complesso, che rappresenta[va] – secondo il concetto fascista – la Nazione»¹⁵². Al di là della eventuale compressione delle procedure di tipo elettorale (giacché – lo si è già detto – il carattere rappresentativo di un organo poteva anche prescindere da tali procedure¹⁵³), era l'assetto complessivo del nuovo ordine a non rendere possibile il riferimento alla «rappresentanza degli interessi collettivi del popolo: questi infatti non po[tevano] non *identificarsi* con quelli dello Stato»¹⁵⁴. «E d'altra parte – si precisava – gli interessi delle singole categorie, dalle quali ha origine la proposta dei candidati, non hanno come noto, influenza alcuna»¹⁵⁵. Nel sistema fascista – l'osservazione è di Cesarini Sforza – «la volontà della nazione non può mai essere interpretata dagli individui [...] soltanto lo Stato l'interpreta, esprimendo la sua volontà mediante i suoi organi»¹⁵⁶. Così, con la riforma del 1928, «i cittadini possono o meno aderir[e]» all'indirizzo dello Stato, ma «non hanno più niente da scegliere»¹⁵⁷; del pari, la nuova, progettata Camera «sarà il luogo dove i fasci e le corporazioni esprimeranno direttamente la loro volontà [...]

non come rappresentanti del popolo, ma come organi dello Stato»¹⁵⁸.

Ancora: se si vedeva nella rappresentanza «il mezzo per assicurare la continua necessaria comunicazione tra società e Stato e anche [...] per consentire alla società stessa di fissare volta per volta l'opinione prevalente tra le varie che si contrastano, in sede politica, circa la determinazione delle finalità cui deve dirigersi l'attività dello Stato, [...] è chiaro che [nello Stato fascista] di rappresentanza in senso stretto non può neppure parlarsi»¹⁵⁹. A caratterizzare il nuovo corso era infatti la «assoluta *identificazione* tra Stato e società che si attua[va] attraverso il carattere totalitario della organizzazione sindacale e, quindi, attraverso la rilevanza per lo Stato e la proiezione, totale o parziale, nella sfera di questo di ogni attività del singolo»¹⁶⁰. A emergere – come risulta dai passi citati – era, di nuovo, un insistito riferimento all'identificazione tra Stato e società, riferimento che si nutriva di termini ampiamente circolanti nel lessico coevo: «aderenza»¹⁶¹, «saldatura compatta ed omogenea»¹⁶², eliminazione di ogni «diaframma»¹⁶³ e «contatto ininterrotto»¹⁶⁴ tra il potere e le masse, nel segno di una «democrazia autoritaria»¹⁶⁵ nella quale «la imperante potestà del governo prende[va] radice nella stessa coscienza nazionale»¹⁶⁶.

Né sembravano sfuggire a questa alternativa – necessità o meno del momento dell'ulteriorità – le tesi sulla rappresentanza istituzionale, in Italia sostenute soprattutto da Zangara ed Esposito. Orientate a ricostruire in termini rappresentativi, di oggettiva rappresentatività¹⁶⁷, tanto l'identità delle diverse istituzioni (anche non elettive), quanto la relazione tra cittadini e istituzioni, così come la relazione tra le

istituzioni stesse, tali letture collocavano il *quid proprium* di ogni rappresentanza (politica, giuridica, degli interessi ecc.) nell'avvenuta sostituzione di un soggetto a un altro, nell'essere, cioè, la rappresentanza, un «potere di azione in sostituzione»¹⁶⁸.

Le differenze iniziavano, anche in questo caso, sul fronte cruciale della identificazione; per Esposito, infatti, era necessario sgombrare il campo da quell'equivoco che aveva portato a identificare la Nazione (di cui, tra l'altro, agli artt. 2 e 41 dello Statuto) «col popolo [...] che sarebbe stato [poi] rappresentato dalla Camera dei deputati»¹⁶⁹. Espressione di una «realtà [...] complessa» ma «unitaria»¹⁷⁰, lo Stato fascista era riuscito a lasciarsi alle spalle l'idea che la nazione «si risolve[sse] in una mera somma di individui o nella stirpe, nella razza, o in una unità culturale o etica»; al contrario essa «si *identifica[va]* con lo Stato stesso come ente sociale e politico»¹⁷¹, con alcune conseguenze di assoluto rilievo; la prima: «la affermazione che il governo dello stato o singoli organi di tal governo rappresentano la nazione non sta a significare che tale governo o tali organi abbiano il dovere di ispirarsi alle tendenze o agli interessi del popolo»¹⁷²; la seconda: la rappresentanza, così concepita, «non costituisce solo un mezzo per la migliore e più facile partecipazione del rappresentato alla vita giuridica, o un istituto che permetta di integrare una parziale incapacità a parteciparvi direttamente, ma, più radicalmente, consente di *sostituire* a un soggetto ideale [la nazione] la capacità di una persona giuridica [lo Stato] che per disposizione del diritto prende nel nostro ordinamento il posto del rappresentato»¹⁷³; e infine, una terza conseguenza: «tale rappresentanza non ha come di consueto carattere accidentale o

eventuale, ma caratterizza la stessa natura dei soggetti ed è legata alla loro esistenza e struttura», di modo che «il rappresentato [...] esiste per il diritto solo come rappresentato»¹⁷⁴.

Non era certo nuova – lo si è visto – la prospettiva della identificazione; ma in questa visione si collocava nel momento iniziale della catena argomentativa: non dunque una identificazione costruita e ottenuta – alla Volpicelli – grazie all’attivazione del complesso di interventi, istituzionali e di persuasione, incaricati di diffondere ovunque il verbo statuale; al contrario, la nazione si identificava, in quanto tale, con lo Stato, ed era muovendo da questo assunto che si poteva cominciare a lavorare sulla stessa idea di rappresentanza.

Non si era di fronte, o così ci pare, a un mero arretramento, alla mera anticipazione del momento in cui far scattare l’identificazione tra società e Stato; piuttosto si era di fronte a una proposta che tendeva a eliminare in radice, in tema di rappresentanza, la questione della relazione tra rappresentante e rappresentato e a eliminarla non solo nella sua versione “forte” – l’identificazione raggiunta attraverso la costruzione del consenso e l’introiezione dell’autorità – ma anche nella sua espressione più tenue, e “neutrale”, della orlandiana designazione di capacità. Pure Orlando, infatti, invitava a considerare «popolo e nazione» concetti «equivalenti, in sostanza della parola Stato»; e pure a Orlando questo serviva a riferirsi a una iniziale unità, funzionale a far risaltare il polo statuale, concepito quale momento di espressione di un interesse generale oggettivo e oggettivabile, che rendeva appunto possibile scegliere e selezionare (non un’idea di governo ma) un capace¹⁷⁵. Mentre la prospettiva della

sostituzione (il rappresentante sostituisce il rappresentato), fatta propria da Esposito, consentiva, anche al di là delle specifiche scelte di organizzazione del fascismo, di ritrovare un’assiomatica unità iniziale grazie alla quale solcare (tenere a bada?) la composita complessità politico-ideale del Novecento escludendo, ancora una volta, dall’orizzonte del giurista la questione della visibilità e della cittadinanza (sociale e istituzionale) dei diversi interessi.

Ove invece – ed è il caso di Zangara – il richiamo alla sostituzione fosse stato svincolato dal presupposto della identificazione tra società e Stato («Questa realizzazione integrale della Nazione nello Stato non significa, come è stato affermato, che la Nazione si identifichi con lo Stato»¹⁷⁶), si ammetteva che gli «specifici differenziati interessi»¹⁷⁷ delle categorie professionali non venissero interamente assorbiti nell’orbita del nuovo «Stato totalitario»¹⁷⁸. Se infatti il «sistema rappresentativo liberale» affidava i «collegamenti rappresentativi»¹⁷⁹ tra Stato e popolo all’«ordinamento elettorale»¹⁸⁰, a un ordinamento che appariva diretta conseguenza del suo impianto individualistico, lo Stato fascista era riconducibile al diverso «sistema della rappresentanza istituzionale»¹⁸¹. Un sistema che consentiva di recepire il volto organizzato della nuova società fascista: in essa, infatti,

il Popolo [...] oltre che nella istituzione statale, si organizza [...] in un complesso di istituzioni pubbliche, nella istituzione politica “partito”, nel sindacato professionale e, anche in altre istituzioni di carattere privato o pubblico [...] nella famiglia, nelle società commerciali etc.: in ognuna di queste istituzioni vi è una rappresentanza che sorge dal fatto istituzionale, perché ogni istituzione non si esaurisce nel rapporto tra le persone di cui consta, ma implica rapporti con esse o

con estranei che eventualmente – secondo il suo ordinamento – la rappresentino¹⁸².

Era a questa logica – il gioco delle scatole cinesi, appunto – che rispondeva la stessa composizione della Camera dei fasci e delle corporazioni, composta da rappresentanti di altre organizzazioni: da espressioni del partito nazionale fascista, chiamate a «rappresenta[re] elementi generali e politici», ma anche da «esponenti di particolari interessi e di particolari forze economiche»¹⁸³. Sebbene anche questi ultimi «d[ovessero] avere sempre la visione degli interessi generali [...] resta[va] sempre fondamentale per tutto il sistema che essi d[ovessero] rappresentare, tutelare e difendere gli interessi delle associazioni riconosciute»¹⁸⁴. Per tale motivo, agli occhi di Zangara, tendeva a non apparire decisiva la distinzione tra rappresentanza di volontà e rappresentanza di interesse: dal suo punto di vista, la rappresentanza politica, in qualunque sua forma (elettorale o istituzionale), risultava sempre dalla «coesistenza»¹⁸⁵ di interesse e volontà, nel senso che si manifestava come «rappresentanza di volontà diretta alla tutela di interessi che sono formalmente propri e sostanzialmente di altri»¹⁸⁶.

Il fatto che nello Stato fascista il popolo «s'immette[sse] nello Stato come unità morale, politica ed economica»¹⁸⁷, che vi fosse, dunque, una «unità di fede politica, fondata sulla comunanza della razza, della storia, della tradizione, [...] delle idee» e che «il partito unico» fosse il «custode di questa comunanza»¹⁸⁸, non eliminava dalla nozione di rappresentanza il profilo della relazione (anche ascendente) tra popolo e Stato («la rappresentanza costituisce il mezzo attraverso il quale l'ordinamento costituzionale fa sì che si attui la parte-

cipazione del popolo alla vita dello stato; partecipazione che, in via diretta sarebbe impossibile»¹⁸⁹), né quello del rapporto tra particolare e generale, tra unità e differenziazione.

Di nuovo, o almeno così ci pare, un sasso gettato, sebbene in un'ottica distante da quella di Esposito, oltre la specificità del Ventennio¹⁹⁰.

- ¹ S. Panunzio, *La rappresentanza di classe* (1919), in Id., *Riforma costituzionale*, Firenze, La nuova Italia editrice, 1934, p. 82.
- ² Il riferimento è a S. Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, Pisa, Tipografia Vannucchi, 1909, pp. 3-34.
- ³ F. Ferrara, *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti* (1940), in Id., *Scritti giuridici*, Milano, Giuffrè, 1954, vol. I, p. 124.
- ⁴ F. Vassalli, *Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato* (1918), in Id., *Studi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1960, vol. II, p. 341.
- ⁵ C. Capograssi, *La nuova democrazia diretta* (1922), in Id., *Opere*, Milano, Giuffrè, 1959, vol. I, p. 409.
- ⁶ Ferrara, *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti* (1940) cit., p. 124.
- ⁷ In B. Sordi, *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, il Mulino 2020, p. 160; v., anche ivi, per l'importanza riconosciuta alla guerra nel porre in primo piano «i temi, inediti per l'Ottocento, dell'organizzazione, del funzionamento, della direzione e del coordinamento della macchina amministrativa» (p. 164) e per il riferimento a G. Ripert che nel 1949 contestò la possibilità di inquadrare il nuovo corso nei termini di una semplice pubblicizzazione della dinamica giuridica (p. 195).
- ⁸ Si veda, ad es., Capograssi, *La nuova democrazia diretta* cit., p. 449.
- ⁹ G. Chiarelli, *La riforma della rappresentanza politica*, in C. Arena, G. Chiarelli, E. Crosa, L.R. Levi, C. Mazzoni, A. Navarra, S. Panunzio, R. Ravà, W. Cesarini Sforza, *La Camera dei fasci e delle Corporazioni*, Firenze, Sansoni, 1937, pp. 51-52.
- ¹⁰ Si rimanda, ad esempio, a G. Melis, *La macchina imperfetta - Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, il Mulino, 2018, p. 13.
- ¹¹ Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi* cit., p. 9.
- ¹² G. Duso, *Prefazione a A. Scalone, Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, Milano, Franco Angeli, 1996, p. 9.
- ¹³ Ivi, p. 12.
- ¹⁴ Ivi, p. 13.
- ¹⁵ Ivi, p. 12.
- ¹⁶ Ivi, p. 13.
- ¹⁷ G. Gozzi, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi nella riflessione giuridica e politica fra Otto e Novecento*, in A. Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, pp. 233-236.
- ¹⁸ Sotto un simile profilo, lo stesso universo dottrinale non orlandiano portava avanti un discorso non molto diverso: sebbene ammettesse una relazione tra diritto e politica e dedicasse, di conseguenza, attenzione al tema dei partiti, rimase ancorato alla visione ottocentesca del partito, visto come strumento atto a garantire la chiara divisione in parti della Camera elettiva (e quindi un corretto svolgimento dei suoi lavori) e non un soggetto socialmente radicato, vocato a connettere società e Stato; sul punto M. Gregorio, *Parte totale - le dottrine costituzionali del partito politico in Italia fra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 3 ss.
- ¹⁹ C. Mortati, *L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano* (1931), Milano, Giuffrè, 2000 (ristampa), p. 9.
- ²⁰ V.E. Orlando, *Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione* (1887), in Id., *Diritto pubblico generale - scritti vari*, Milano, Giuffrè, 1940, p. 155; v. chiaramente anche Id., *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica*, sempre in Id., *Diritto pubblico generale* cit., pp. 450 ss.
- ²¹ Orlando, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica* cit., p. 450. Per una estesa ricostruzione storica v. M. Fioravanti, *Controllare il potere: il mandato imperativo e la revoca degli eletti*, Roma, Viella, 2020.
- ²² Sul punto mi permetto di rinviare a I. Stolzi, *Le inchieste parlamentari. Un profilo storico-giuridico - Italia 1861-1900*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 4 ss.
- ²³ L. Mossa, *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, Milano, Società editrice libraria, 1942, p. 47.
- ²⁴ M.S. Piretti, *Santi Romano, la rappresentanza politica e la revisione della legge elettorale*, ne *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Napoli, Liguori, 1986, p. 361.
- ²⁵ La frase, di Gaspare Ambrosini, è citata *ibidem*.
- ²⁶ *Ibidem*.
- ²⁷ La frase, di Gaspare Ambrosini, è citata *ibidem*.
- ²⁸ Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi* cit., p. 25.
- ²⁹ *Ibidem*.
- ³⁰ *Ibidem*.
- ³¹ Ivi, p. 29.
- ³² *Ibidem*.
- ³³ Ivi, p. 30.
- ³⁴ Ivi, p. 26; per le precedenti posizioni di Santi Romano in tema di rappresentanza, posizioni analoghe a quelle del maestro Orlando e quindi volte a escludere che la rappresentanza fosse uno strumento di connessione tra società e Stato, si veda il già citato saggio di Piretti, *Santi Romano, la rappresentanza politica e la revisione della legge elettorale* cit., pp. 351 ss.
- ³⁵ Il riferimento è a Melis, *La macchina imperfetta* cit.
- ³⁶ S. Panunzio, *Leggi costituzionali del regime* (1932), in F. Perfetti (a cura di), *Il fondamento giuridico del fascismo*, Roma, Bonacci, 1985, p. 184.
- ³⁷ Ivi, p. 239.
- ³⁸ In questo senso chiarissimi: C. Esposito, *La rappresentanza istituzionale* (1939), in Id., *Scritti giuridici scelti - II - Teoria generale dello Stato e diritto costituzionale prepubblicano*, Napoli, Jovene, 1999, pp. 317-334; Crosa, *Osservazioni sulla rappresentanza politica*, in *La Camera dei Fasci e delle Corporazioni* cit., p. 67; Il «principio rappresentativo» – queste le sue parole – poteva dirsi «uno dei ca-

- noni costruttivi dello Stato fascista» perché quella che sembrava dipanarsi muovendo dal Capo del Governo alla singola associazione sindacale era una catena, appunto, di tipo rappresentativo, a raggio progressivamente più largo; V. Zangara, *La rappresentanza istituzionale*, Bologna, Zanichelli, 1939, specialmente, p. 66 e pp. 109-125.
- ³⁹ Per una più articolata ricostruzione del modo con cui furono intrecciati riferimenti al fascismo come rottura e, al tempo stesso, come inveramento di una storia e di una tradizione comuni, mi permetto di rinviare a I. Stolzi, *Il secolo nuovo: giuristi e tradizioni nell'Italia del ventennio*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», n. 40, 2020, pp. 267-305.
- ⁴⁰ A. Rocco, *La trasformazione dello Stato - Introduzione* (1927), in Id., *Scritti e discorsi politici*, I, *La formazione dello Stato fascista*, Milano, Giuffrè, 1938, p. 772. Agnostico, agnosticismo sono termini insistiti, che ricorrono molte volte nelle pagine citate. Una doverosa precisazione: quando si allude, genericamente, alla pubblicistica di regime e si riportano citazioni di un solo autore, ci si riferisce a posizioni che furono condivise. Quando sorge l'esigenza di differenziare le posizioni di un giurista di regime rispetto agli altri, lo si specifica nel testo.
- ⁴¹ G. Gentile, *Fascismo identità di stato e individuo* (1927), in C. Casucci (a cura di), *Il fascismo - antologia di scritti critici*, Bologna, il Mulino, 1982, p. 257.
- ⁴² Rocco, *Introduzione* cit., p. 776.
- ⁴³ A. Volpicelli, *Dal parlamentarismo al corporativismo - polemizzando con H. Kelsen*, in «Nuovi studi di diritto, economia, politica», III, 1929, p. 259.
- ⁴⁴ A. Rocco, *Legge sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo primo ministro segretario di Stato - discorso al Senato del 19 dicembre 1925*, in Id., *Scritti e discorsi politici* cit., III, p. 927.
- ⁴⁵ G. Bottai, *Dalla rivoluzione francese alla rivoluzione fascista* (1930), in Id., *Esperienza corporativa*, 1929 cit., p. 575.
- ⁴⁶ Volpicelli, *Dal parlamentarismo al corporativismo - polemizzando con H. Kelsen* cit., p. 259.
- ⁴⁷ G. Bottai, *Stato corporativo e democrazia* (1930), in Id., *Esperienza corporativa*, Firenze, Vallecchi, 1934, p. 126.
- ⁴⁸ A. Volpicelli, *Dal parlamentarismo al corporativismo - polemizzando con H. Kelsen* (si tratta però della parte del testo, pubblicato nel volume del 1930 insieme a Kelsen, non perfettamente corrispondente a quella dell'articolo, con identico titolo, pubblicato sui «Nuovi studi» e citato nella nota 42). Questa versione si legge in H. Kelsen, A. Volpicelli, *Parlamentarismo, democrazia, corporativismo*, a cura di M. Losano, Torino, Aragnò, 2012, p. 102.
- ⁴⁹ *Ibidem*.
- ⁵⁰ Ivi, p. 103.
- ⁵¹ Ivi, p. 105.
- ⁵² Ivi, p. 104.
- ⁵³ Rocco, *Introduzione* cit., pp. 783-784.
- ⁵⁴ Ivi, p. 784.
- ⁵⁵ *Ibidem*.
- ⁵⁶ *Ibidem*.
- ⁵⁷ *Ibidem*.
- ⁵⁸ Ivi, p. 785.
- ⁵⁹ *Ibidem*.
- ⁶⁰ A. Volpicelli, *Dal parlamentarismo al corporativismo - polemizzando con H. Kelsen* (si tratta però della parte del testo, pubblicato nel volume del 1930 insieme a Kelsen, non perfettamente corrispondente a quella dell'articolo, con identico titolo, pubblicato sui «Nuovi studi» e citato nella nota precedente). Questa versione si legge in Kelsen, Volpicelli, *Parlamentarismo, democrazia, corporativismo* cit., p. 107.
- ⁶¹ Rocco, *Introduzione* a Id., *La trasformazione dello Stato* cit., p. 788.
- ⁶² Ivi, p. 798.
- ⁶³ Ivi, p. 781.
- ⁶⁴ Ivi, p. 788.
- ⁶⁵ A. Volpicelli, *I fondamenti ideali del corporativismo*, in «Archivio di studi corporativi», I, 1930, p. 211.
- ⁶⁶ Rocco, *Introduzione* a Id., *La trasformazione dello Stato* cit., p. 787.
- ⁶⁷ G. Bottai, discorso pronunciato alla XI conferenza internazionale del lavoro a Ginevra nel giugno del 192, in Id., *Esperienza corporativa*, Roma, Edizioni del diritto del lavoro, 1929, p. 180.
- ⁶⁸ Rocco, *Il principio economico della nazione* (1922), in Id., *Scritti e discorsi politici* cit., vol. II, p. 719.
- ⁶⁹ Si veda, ad es., Rocco, *Legge sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo primo ministro segretario di Stato - discorso al Senato del 19 dicembre 1925* cit., p. 927.
- ⁷⁰ Panunzio, *La rappresentanza di classe* cit., p. 88.
- ⁷¹ Ivi, pp. 88-90.
- ⁷² Bottai, *Il Parlamento corporativo* (1928), in Id., *Esperienza corporativa* cit., 1929, p. 80.
- ⁷³ Panunzio, *Contributo all'esame dei problemi relativi alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni* cit., p. 177.
- ⁷⁴ Ivi, p. 81.
- ⁷⁵ Ivi, p. 82.
- ⁷⁶ Rocco, *Legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norma giuridiche - discorso alla Camera dei Deputati del 20 giugno 1925*, in Id., *Scritti e discorsi politici* cit., vol. III, p. 895.
- ⁷⁷ Rocco, *Riforma della rappresentanza politica - relazione alla Camera del 27 febbraio 1928*, in Id., *Scritti e discorsi politici* cit., III, p. 932.
- ⁷⁸ Ivi, p. 933.
- ⁷⁹ Ivi, p. 931.
- ⁸⁰ Ivi, p. 935.
- ⁸¹ *Ibidem*.
- ⁸² Ivi, p. 937.
- ⁸³ Ivi, p. 938.
- ⁸⁴ Ivi, p. 939.
- ⁸⁵ *Ibidem*.
- ⁸⁶ Ivi, p. 932.
- ⁸⁷ S. Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova, Cedam, 1939, p. 175.
- ⁸⁸ *Ibidem*.
- ⁸⁹ Ivi, p. 158.
- ⁹⁰ Gentile, *Fascismo, identità di Stato e individuo* cit., p. 274.
- ⁹¹ V. Zangara, *Il partito e lo Stato*, Ca-

- tania, studio editoriale moderno, 1935, p. 112; per il riferimento al carattere totalitario dello Stato fascista, *ivi*, p. 97; per una considerazione dello Stato corporativo come «forma dello stato moderno o stato di diritto: non è il contrapposto, ne designa un aspetto nuovo», sempre *ivi*, p. 93. Nello stesso senso anche *Id.*, *La rappresentanza istituzionale* cit., pp. 61-63.
- ⁹⁵ Capograssi, *La nuova democrazia diretta* cit., specialmente, pp. 462-471.
- ⁹³ Mortati, *L'ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano* cit., p. 73.
- ⁹⁴ *Id.*, *La costituzione in senso materiale* (1940), Milano, Giuffrè, 1998 (ristampa), p. 65.
- ⁹⁵ *Id.*, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano* cit., p. 9.
- ⁹⁶ M. Gregorio, *Parte totale. Vincenzo Zangara e le dottrine del partito politico negli anni Trenta*, in «*Nomos*», n. 3, 2018, p. 1.
- ⁹⁷ Sul punto M. Fioravanti, *Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana*, in *Id.*, *La scienza del diritto pubblico*, Milano, Giuffrè, 2001, II, p. 790; e Zagrebelsky, *Premessa* a C. Mortati, *La costituzione in senso materiale*, Milano, Giuffrè, 1998, pp. XXII-XXIII.
- ⁹⁸ C. Mortati, *Brevi note sul rapporto fra Costituzione e politica nel pensiero di Carl Schmitt*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», I, 1972, p. 529
- ⁹⁹ Duso, *Prefazione* cit., p. 11.
- ¹⁰⁰ *Ibidem*.
- ¹⁰¹ P. Costa, *Lo 'Stato totalitario': un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», n. 28, 1999, I, p. 95.
- ¹⁰² A. Rocco, *Legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro*, relazione al disegno di legge letta alla Camera dei deputati il 18 novembre 1925, in *Id.*, *La trasformazione dello Stato*, Roma, La Voce editrice, 1927, p. 335.
- ¹⁰³ *Id.*, *Introduzione* cit., p. 778.
- ¹⁰⁴ Il dialogo tra i due iniziò nel 1929 sui «Nuovi studi di diritto, economia, politica» rivista fondata da Spirito e Volpicelli nel 1927; trovò poi un importante momento di autonoma consacrazione nella pubblicazione, nel 1930, di un volume a firma congiunta (*Parlamentarismo, democrazia, corporativismo*) che in parte riproduceva i precedenti interventi. Per una intelligente e accurata ricostruzione della vicenda si rinvia alla ricca prefazione di M. Losano cui si deve la recente ripubblicazione del volume H. Kelsen, A. Volpicelli, *Parlamento democrazia corporativismo*, Torino, Aragno, 2012. Su questo volume e in generale sul dibattito tra Kelsen e Volpicelli, si rimanda alla *Discussione* pubblicata in «*Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*», XLIII, 2014, pp. 947-974.
- ¹⁰⁵ H. Kelsen, *Il problema del parlamentarismo* (1929), in *Parlamentarismo, democrazia, corporativismo* cit., p. 153.
- ¹⁰⁶ *Ivi*, pp. 151-152.
- ¹⁰⁷ *Ivi*, p. 160.
- ¹⁰⁸ Scalone, *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi* cit., p. 20.
- ¹⁰⁹ W. Cesarini Sforza, *Studi sul concetto di interesse generale* (1935), in *Id.*, *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 1942.
- ¹¹⁰ S. Prisco, *La rappresentanza politica e la rappresentanza degli interessi*, in «*Rivista dell'associazione italiana dei Costituzionalisti*», n. 1, 2018, pp. 39-40 (le pagine del testo non sono numerate; si è data la numerazione risultante dalla stampa dello stesso).
- ¹¹¹ Volpicelli, *Dal parlamentarismo al corporativismo - polemizzando con H. Kelsen*, in «*Nuovi studi di diritto, economia, politica*» cit., p. 265.
- ¹¹² *Id.*, *I fondamenti ideali del corporativismo* cit., p. 209.
- ¹¹³ *Id.*, *Dalla democrazia al corporativismo* (1930), in *Parlamentarismo, democrazia e corporativismo* cit., p. 127.
- ¹¹⁴ *Ibidem*.
- ¹¹⁵ Tra i tanti luoghi in cui ricorre questo contrappunto, si veda Panunzio, *Teoria generale dello Stato fascista* cit., p. 576.
- ¹¹⁶ Rocco, *Riforma della rappresentanza politica - relazione presentata alla Camera dei Deputati il 27 febbraio 1928* cit., p. 935.
- ¹¹⁷ Panunzio, *Contributo all'esame dei problemi relativi alla istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni* cit., pp. 175-228.
- ¹¹⁸ Ne sono autori: Celestino Arena, Giuseppe Chiarelli, Emilio Crosa, Lionello R. Levi, Giuliano Mazzoni, Antonio Navarra, S. Panunzio, Renzo Ravà, Widar Cesarini Sforza. Considera, sebbene per altri autori, il rilievo del dato generazionale, Gregorio, *Parte totale. Vincenzo Zangara e le dottrine del partito politico degli anni Trenta* cit., p. 8.
- ¹¹⁹ Arena, *Le basi sociali della rappresentanza politica corporativa*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni* cit., p. 6.
- ¹²⁰ Chiarelli, *La riforma della rappresentanza politica* cit., p. 53.
- ¹²¹ *Ibidem*.
- ¹²² *Ibidem*.
- ¹²³ *Ivi*, p. 54.
- ¹²⁴ Arena, *Le basi sociali della rappresentanza politica corporativa* cit., p. 37; Chiarelli, *La riforma della rappresentanza politica* cit., pp. 54-55; Crosa, *Osservazioni sulla rappresentanza politica* cit., p. 71.
- ¹²⁵ Crosa, *Osservazioni sulla rappresentanza politica* cit., p. 72.
- ¹²⁶ *Ibidem*.
- ¹²⁷ *Ibidem*.
- ¹²⁸ *Ibidem*.
- ¹²⁹ *Ivi*, p. 73; nello stesso senso v. anche Navarra, *Governo e governati in regime fascista*, in *La camera dei fasci e delle corporazioni* cit., p. 162.
- ¹³⁰ *Id.*, *Governo e governati in regime fascista* cit., p. 162.
- ¹³¹ *Ibidem* e anche Cesarini Sforza, *La camera dei fasci e delle corporazioni - note conclusive*, in *La Camera dei*

- fasci e delle corporazioni cit., p. 247.
- ¹³² Cesarini Sforza, *La camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, pp. 247-248.
- ¹³³ Crosa, *Osservazioni sulla rappresentanza politica cit.*, p. 76.
- ¹³⁴ Ivi, p. 77.
- ¹³⁵ Ivi, pp. 68-69 e L.R. Levi, *Note per il concetto di rappresentanza politica*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 105.
- ¹³⁶ Mazzoni, *La rappresentanza politica nello Stato corporativo*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 139.
- ¹³⁷ Levi, *Note per il concetto di rappresentanza politica*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 121.
- ¹³⁸ Cesarini Sforza, *La camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 248.
- ¹³⁹ *Ibidem*.
- ¹⁴⁰ Mazzoni, *La rappresentanza politica nello Stato corporativo*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 139.
- ¹⁴¹ Arena, *Le basi sociali della rappresentanza politica corporativa cit.*, p. 4.
- ¹⁴² Ivi, p. 27.
- ¹⁴³ Ivi, p. 25.
- ¹⁴⁴ Ivi, p. 20.
- ¹⁴⁵ Ivi, p. 25.
- ¹⁴⁶ Ivi, p. 40.
- ¹⁴⁷ *Ibidem*.
- ¹⁴⁸ Ivi, p. 38.
- ¹⁴⁹ *Ibidem*.
- ¹⁵⁰ Crosa, *Osservazioni sulla rappresentanza politica cit.*, p. 87.
- ¹⁵¹ Cesarini Sforza, *La camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 239.
- ¹⁵² Mazzoni, *La rappresentanza politica nello Stato corporativo*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, pp. 139-140.
- ¹⁵³ Si veda, ad es., Crosa, *Osservazioni sulla rappresentanza politica cit.*, p. 71; e Levi, *Note per il concetto di rappresentanza politica cit.*, p. 102.
- ¹⁵⁴ Levi, *Note per il concetto di rappresentanza politica*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 122.
- ¹⁵⁵ Ivi, p. 123.
- ¹⁵⁶ Cesarini Sforza, *La camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 249.
- ¹⁵⁷ *Ibidem*.
- ¹⁵⁸ Ivi, p. 250.
- ¹⁵⁹ Ravà, *Il problema delle fonti nella riforma della rappresentanza*, in *La Camera dei fasci e delle corporazioni cit.*, p. 240.
- ¹⁶⁰ Ivi, p. 239.
- ¹⁶¹ Ivi, pp. 240-241.
- ¹⁶² Navarra, *Governo e governati in regime fascista cit.*, p. 165.
- ¹⁶³ Ivi, p. 164.
- ¹⁶⁴ Ivi, p. 163.
- ¹⁶⁵ Ivi, p. 165.
- ¹⁶⁶ *Ibidem*. Tanto che tendeva ad apparir dissonante il timore, da alcuni di questi autori espresso, che gli interventi del fascismo consentissero una restituzione soltanto parziale della complessa fisionomia della società. Un simile timore, infatti, appariva plausibile ove il nuovo corso fosse stato ricondotto nel solco della rappresentanza degli interessi e della correlata possibilità, riconosciuta agli interessi stessi, di organizzarsi e di esprimersi in apposite sedi istituzionali; viceversa, rischiava di costituire un fuor d'opera ove – come nelle loro ricostruzioni – si fosse abbracciata, per denotare la novità fascista, la prospettiva della identificazione, di una identificazione che sostanzialmente mirava ad annullare il peso della società, delle sue diverse componenti. È plausibile che simili osservazioni segnalassero i tratti di una mentalità che, sì, percepiva il salto di piano (e lo descriveva ricorrendo al concetto di identificazione) ma che non riusciva del tutto a lasciarsi alle spalle l'idea che tra Stato e società corresse una relazione e non un rapporto di identificazione. Sul punto, Mazzoni, *La rappresentanza politica nello Stato corporativo cit.*, pp. 154-156 e Navarra, *Governo e governati in regime fascista cit.*, pp. 170-173.
- ¹⁶⁷ A titolo di esempio, Esposito, *La rappresentanza istituzionale cit.*, specialmente pp. 316-318.
- ¹⁶⁸ Zangara, *La rappresentanza istituzionale cit.*, p. 38.
- ¹⁶⁹ Esposito, *La rappresentanza istituzionale cit.*, p. 313.
- ¹⁷⁰ Id., *Lo Stato fascista (1940)*, in Id., *Scritti giuridici scelti cit.*, II, p. 408.
- ¹⁷¹ *Ibidem*.
- ¹⁷² Ivi, p. 314.
- ¹⁷³ Ivi, p. 315.
- ¹⁷⁴ *Ibidem*.
- ¹⁷⁵ Orlando, *Del fondamento giuridico della rappresentanza politica cit.*, p. 439.
- ¹⁷⁶ Zangara, *La rappresentanza istituzionale cit.*, p. 62.
- ¹⁷⁷ Ivi, p. 131.
- ¹⁷⁸ È un'espressione ricorrente per qualificare lo Stato fascista; tra i molti luoghi, ivi, p. 166.
- ¹⁷⁹ Ivi, p. 58.
- ¹⁸⁰ Ivi, p. 166.
- ¹⁸¹ *Ibidem*.
- ¹⁸² Ivi, p. 66.
- ¹⁸³ Ivi, p. 129.
- ¹⁸⁴ *Ibidem*.
- ¹⁸⁵ Ivi, p. 161.
- ¹⁸⁶ Ivi, p. 128.
- ¹⁸⁷ Ivi, p. 62.
- ¹⁸⁸ Ivi, p. 61.
- ¹⁸⁹ Ivi, p. 165.
- ¹⁹⁰ Lo confermerebbe l'edizione del 1952 del volume; si veda V. Zangara, *La rappresentanza istituzionale*, Padova, Cedam, 1952. Il sottotitolo recita: «seconda edizione interamente rifatta ed ampliata»: in essa mancano, come chiaro, i riferimenti allo Stato fascista e ai suoi organi costituzionali, ma restano intatti i riferimenti concettuali necessari a mettere a fuoco l'idea della rappresentanza istituzionale.